

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 103 del 12/12/2006 - rif. PREC24/06**

Deliberazione n. 103 del 12/12/2006 - rif. PREC24/06 d.lgs 163/06 Articoli 116, 40 - Codici 116.1, 40.3

Ai sensi dell'articolo 35 della legge 109/1994, non sussistono elementi impeditivi alla stipulazione del contratto di appalto da parte del cessionario di ramo d'azienda subentrato alla mandante dell'associazione temporanea di imprese risultata aggiudicataria. Affinché si abbia trasferimento di ramo d'azienda, peraltro, il contratto deve essere redatto in modo tale che da esso risulti senza incertezze che il cedente, avendo enucleato nella sua attività produttiva un filone che non intende più curare, trasferisce in toto quanto aveva considerato funzionale a quel filone di attività: il ramo di azienda pertanto, non può essere inteso come cessione di determinate attrezzature o risorse che consentano l'esecuzione di contratti di appalto per i quali è richiesto il possesso di una determinata categoria di qualificazione. La cessione di ramo di azienda non comporta automatico trasferimento della titolarità dei requisiti per l'esecuzione del contratto di appalto che, per effetto della cessione del ramo d'azienda, rientra nell'operazione di cessione e pertanto l'impresa cessionaria dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione, tramite attestazione SOA, previsti dal bando di gara.